

1^a TORNATA DEL 22 MAGGIO 1873

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO GIUSEPPE BIANCHERI

SOMMARIO. *Rinuncia del deputato Della Rocca. — Seguito della discussione dello schema di legge pel divieto dell'impiego di fanciulli in professioni girovaghe — Osservazioni od emendamenti del ministro di grazia e giustizia e dei deputati Pisanelli, Guerzoni, relatore, Paternostro Paolo, Macchi, Pasqualigo e Minervini — Approvazione dell'articolo — Emendamenti dei deputati Paternostro Paolo, Pisanelli, Michelini e del ministro al 3° — Spiegazioni del relatore Guerzoni e osservazioni dei deputati Parpaglia, Piroli, Macchi, Zaccaria e De Blasio — Approvazione dell'articolo — Obbiezioni del deputato Varè al 4°, e spiegazioni del relatore Guerzoni e del ministro — Emendamenti del ministro, del relatore e del deputato Paternostro Paolo al 6° — Emendamento del deputato Nanni al 7°, e opposizioni del relatore e del ministro — Osservazioni dei deputati Berteà e Piroli — Approvazione degli articoli fino al 10, che è rinviato.*

La seduta è aperta alle 11 40 antimeridiane.

ROBECCHI, segretario, legge i processi verbali delle due tornate precedenti, i quali sono approvati.

PRESIDENTE. Chiedono un congedo, per affari di famiglia, l'onorevole Piccoli di giorni 20; l'onorevole De Blasiis di giorni 8; l'onorevole Griffini di giorni 15.

(Sono accordati.)

L'onorevole Della Rocca scrive:

« Onorevolissimo signor presidente,

« Nel dì sette del corrente maggio io trasmetteva a codesta Presidenza la mia dimissione dall'ufficio di deputato, motivata dalla condotta del Governo nella risoluzione dell'ultima crisi ministeriale; ma invitato da amici e colleghi ragguardevoli a differire di qualche giorno l'esecuzione del mio divisamento, mi credetti in dovere di ottemperare al desiderio loro, da validi riflessi sorretto. Essendo però decorso il tempo del differimento in parola, io ripresento la mia rinuncia all'onorifico mandato.

« Gradisca pertanto, onorevolissimo signor presidente, in una ai prestanti colleghi, le assicurazioni, ecc. »

Do atto all'onorevole Della Rocca della presentazione di queste dimissioni e dichiaro vacante il primo collegio di Napoli.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PER LA PROIBIZIONE D'IMPIEGARE FANCIULLI IN PROFESSIONI GIROVAGHE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul progetto di legge per la proibizione di impiegare fanciulli in professioni girovaghe.

La discussione è rimasta sospesa all'articolo primo, il quale fu dalla Camera approvato senza modificazioni.

« Art. 2. Chiunque nel regno tiene presso di sè nello esercizio delle professioni girovaghe indicate nell'articolo 1 individui minori di anni sedici sarà punito col carcere da tre a sei mesi e colla multa da cento a cinquecento lire.

« Qualora il minore sia stato abbandonato ovvero, per effetto di privazione di alimenti o di maltrattamenti o sevizie, abbia sofferto grave pregiudizio nella salute od abbia dovuto sottrarsi a chi lo aveva con sè, la pena del carcere sarà non minore d'un anno, semprechè il fatto non costituisca un reato più grave. »

DE FALCO, ministro di grazia e giustizia. Io credo che la pena stabilita in questo articolo sia troppo esagerata. In effetto qui si prevede l'ipotesi di privazione d'alimenti, maltrattamenti o sevizie non previste dal Codice penale, e non costituenti per sè stesse un reato più grave. In questi casi pare sufficiente la pena del carcere estensibile ad un anno, quale venne proposta dal Ministero e votata dal Senato, perciocchè si potrà sempre applicare una pena maggiore qualora il fatto costituisca un reato più grave previsto dal Codice penale.

Secondo la modificazione introdotta dalla Commissione il fatto di maltrattamenti, privazione di alimenti o sevizie, quando non costituisca un reato più grave, sarebbe punito col carcere non minore di un anno, cioè a dire col carcere estensibile ad anni cinque.

Ora, quando si considera che il Codice penale del 1859, che ha vigore nella maggior parte d'Italia, punisce le ferite e le percosse che abbiano prodotto in-

capacità al lavoro fino a trenta giorni col carcere da un mese a due anni, non si potrà non ritenere eccessiva la pena che si vuole stabilire in questo articolo per semplici maltrattamenti i quali non cadono sotto altra sanzione del Codice penale.

Oltre a ciò è da notare che vi è una grave contraddizione tra la disposizione di questo articolo e quella del successivo articolo 4 quale è formolato dalla Commissione. Infatti nell'articolo 4 si prevede l'ipotesi di maltrattamenti commessi contro questi fanciulli in paese estero. In questo caso è chiaro che la pena deve essere più grave, perchè all'estero manca la protezione immediata delle autorità, ed è più difficile che quei poveri fanciulli trovino chi li tuteli e li difenda. Ebbene, secondo il progetto della Commissione, la pena che si stabilisce per i maltrattamenti commessi all'estero, è quella del carcere da sei giorni a tre anni.

Ora, domando, come mai, per un fatto più grave, quale è quello previsto dall'articolo 4, si può stabilire una pena più mite di quella che si prescrive nell'articolo 3 di questo progetto?

Pregherei perciò la Commissione di non modificare la dizione di quest'articolo e di accettarlo come fu formolato dal Ministero e votato dal Senato.

PISANELLI. Non aggiungerò parola per confortare le osservazioni dell'onorevole ministro di grazia e giustizia, le quali mi paiono giustissime.

Nello scopo che ci proponiamo, reputo opportuno di mitigare le sanzioni penali; imperocchè, quando le sanzioni sono un poco acerbe, più difficilmente sono applicate. Ora mi permetto un'osservazione.

Ieri si è parlato degli spazzacamini. Ciascuno di noi avrà avuto occasione di vedere a quali sofferenze sono esposti questi infelici fanciulli. Essi trovansi in una condizione speciale, poichè non sono dati al vagabondaggio, che è il fatto che l'attuale legge vorrebbe principalmente colpire; essi esercitano un lavoro; però è un tal lavoro che rende quasi inutile il resto della vita consumata così precocemente in questi duri travagli, e che poi è gettata nei vizi e nella prostituzione. Ciascuno di noi ha potuto vedere a Torino e a Milano come questi fanciulli, gettati in balia di qualche avido impresario, divengano oggetto di tormenti e di sevizie e periscano il più delle volte accanto ad una porta per fame e maltrattamenti.

Mi pareva dunque che nell'articolo secondo fosse necessario assolutamente assicurare questi fanciulli almeno da queste sevizie e mali trattamenti, ed aveva pensato di aggiungere espressamente il loro nome nell'articolo, ma ho desistito da questo pensiero temendo che questa espressa menzione li rendesse esclusi dall'articolo primo. Nè poteva contraddire il concetto manifestato dal relatore della Commissione, che, cioè, i magistrati, benchè non compresi nel pensiero astratto di questa legge, avessero facoltà, secondo le varie con-

dizioni, di applicare anche a questi speciali casi, tanto l'articolo secondo, quanto il primo.

Ed io sarei lieto se questa dichiarazione fatta dal relatore fosse confermata dal ministro, che noi, cioè, non intendiamo di escludere, nè dall'articolo 1, nè dall'articolo 2, anche questo genere di traffico, quando manifestamente esso possa, per speciali circostanze, considerarsi contrario alla destinazione umana.

Mi sono anche rimosso da questo pensiero di aggiungere una speciale menzione all'articolo 2, in quanto che ho in animo, all'ultimo di questa legge, di proporre un articolo generale per tutti i fanciulli i quali sono applicati nelle officine in lavori e mestieri, e che per i maltrattamenti dei loro padroni diventano oggetto di pietà per tutti quelli che hanno cuore.

Questa disposizione io la allogherei in ultimo, e cercherei d'intendermi colla Commissione e col Ministero, e spero che non saranno in discordia con me.

In questo articolo mi astengo da proposta speciale, e mi piacerebbe che il Ministero fosse nel pensiero medesimo, già espresso dall'onorevole Guerzoni, che non fossero esclusi neanche gli spazzacamini.

GUERZONI, relatore. La Commissione si è preoccupata moltissimo della questione delle pene e della loro gradazione, e fino dalla prima seduta convenne unanimemente che fosse necessario alzare la scala penale di tutta questa legge; anzi, in una prima deliberazione, si era alzata la scala di due gradi, e finalmente si era preso per base il primo grado determinato all'articolo 1, e si era via via alzato, come aveva fatto lo stesso Ministero proponente, il livello delle pene in tutti gli altri articoli.

Ora il signor ministro viene a chiedere all'articolo 2 una diminuzione cioè di pena per coloro i quali sono, senza forse, i più colpevoli, per coloro che realmente esercitano questa iniqua industria, e sono i veri martirizzatori dei fanciulli che vogliamo proteggere.

Perciò, se mai si volesse di nuovo abbassare la pena, sarebbe necessario tornare indietro, rifarci all'articolo 1 e cominciare di là a stabilire una pena più mite.

La Commissione non potrebbe certamente aderire a questo sistema, la Commissione è convinta che questo è un reato gravissimo, perchè tutti gli estremi del reato vi concorrono, l'offesa (e quale offesa!) alla legge morale e il danno recato alla persona.

È un reato nuovo di certo, perchè il fatto è nuovo, ma non è un reato creato artificialmente dalla legge, è un reato che ha la sua origine nel fatto stesso. Quindi, se anche la Commissione avesse creduto di applicare a questi misfatti un criterio particolare, io credo che essa sarebbe stata nel suo pieno diritto.

Nel progetto ministeriale il padre che abbandona, affitta o vende (molte volte è un vero e proprio contratto di vendita; nella maggior parte dei casi è una locazione d'opera simulata), il padre, dico, che vende il proprio figliuolo ad un altro, era punito colla pena

da sei giorni a tre mesi inclusivamente. Noi, come si vede dal progetto, abbiamo alzata la pena di un grado ed abbiamo stabilito che il carcere dovesse essere da uno a tre mesi.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Avete alzato il minimo della pena.

GUERZONI, relatore. Ora, siccome anche il progetto ministeriale aveva alzata la pena per il reato contemplato all'articolo 20, così noi pure, seguendo la traccia fattaci dal Ministero, abbiamo continuato ad elevare i gradi da lui fissati. Non resta che una questione di redazione circa al secondo comma dell'articolo 2, perchè è vero che ci sarebbe stato necessario di dire: « la pena del carcere sarà da sei mesi ad un anno. »

Ma qui realmente non fu fatta la correzione per una ragione che io non esito a dichiarare alla Camera, ed è che noi avevamo comunicato al ministro che tutta la scala penale era stata alzata. Il ministro ci dichiarò che egli, fino a quel punto cui noi eravamo arrivati, non ci avrebbe potuto accompagnare, ed allora sulle bozze stesse si è fatta la correzione di tutta questa parte della legge, e nelle correzioni sfuggì di correggere il secondo comma dell'articolo 2.

Che sia un errore materiale ognuno se n'avvede ove consideri la necessità di mettere quest'articolo in correlazione, non solo con tutta la legge, ma specialmente coll'articolo 4, che riguarda la stessa qualità di reati, ma commessi all'estero.

PATERNOSTRO PAOLO. Cosa propone?

GUERZONI, relatore. Si propone la pena da sei mesi ad un anno. Ma mentre accettiamo questo, che non è che una mera correzione di forma, non potremmo aderire alla diminuzione di pena circa alla prima parte dell'articolo 2, cioè circa a coloro che tengono nel regno fanciulli e ne abusano nelle professioni girovaghe in discorso.

PRESIDENTE. La Commissione propone che all'ultimo comma si dica: « la pena del carcere potrà estendersi da sei mesi ad un anno. »

GUERZONI, relatore. Noi abbiamo adottato la stessa locuzione dell'articolo 1: « da sei mesi ad un anno. »

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Convengo anch'io che, una volta elevato il *minimum* di queste pene in una delle ipotesi previste dal progetto di legge, si debba elevare anche nelle altre.

Rispondo poi brevemente all'onorevole Pisanelli, il quale esprimeva il desiderio che in questa disposizione di legge fossero compresi anche gli spazzacamini, e che per conseguenza le pene stabilite negli articoli 2 e 4 del progetto si ritenessero applicabili anche a coloro che usano di questi disgraziati fanciulli nel mestiere di spazzacamini.

Fino da che si presentò e si discusse in Senato questo progetto di legge, fu osservato essere difficile determinare *a priori* quali professioni girovaghe ed ambulanti importava vietare. E si ritenne che miglior

partito era quello di indicarne le principali ed aggiungere, all'enumerazione che se ne faceva, la parola *e simili*, per lasciare ai magistrati facoltà di applicare, a seconda dei casi, le sanzioni di questa legge, anche quando si trattasse di fanciulli impiegati in una professione che non fu dal legislatore tassativamente indicata.

Ora, ritenuto che questo sia il concetto che informa la legge in esame, io credo che non vi sia bisogno di fare alcuna dichiarazione esplicita per soddisfare il desiderio espresso dall'onorevole Pisanelli, e che si debba lasciare ai magistrati il decidere a seconda dei casi, se un individuo che ritenga presso di sé fanciulli minori di anni sedici per adoperarli nel mestiere di spazzacamini, li adoperi effettivamente in questo speciale lavoro, ovvero ne abusi collo speculare in altro modo sull'opera di quei fanciulli, coll'adoperarli in mestiere diverso o col maltrattarli. Perciocchè è evidente che in questo ultimo caso sarebbero applicabili le sanzioni della presente legge, anche contro coloro che si servono di questi fanciulli per esercitare il mestiere di spazzacamini.

PRESIDENTE. L'onorevole Varè ha facoltà di parlare.

VARÈ. Io avrei un'altra osservazione da fare su quest'articolo 2. Nella sua espressione generale: « chiunque tenga presso di sé, nell'esercizio delle professioni girovaghe, individui minori di anni diciotto... »

Voci. Sedici.

VARÈ. Sta bene; sono d'accordo, e non parlo dell'età; ma per la parola *minori* si dovrebbe comprendere necessariamente anche chi tenga i propri figli...

PATERNOSTRO PAOLO. No, è escluso.

VARÈ. Perdoni. Io credo che, nell'intenzione di chi scrisse quest'articolo, i propri figli non fossero compresi, ma colle locuzioni *chiunque* ed *individui minori* letteralmente ci fossero compresi.

Questo sospetto non poteva aver luogo colla redazione proposta dal Ministero, che diceva: « sia che ve li tenga col consenso dei loro genitori o tutori, sia senza questo consenso, sia che li abbia avuti affidati o consegnati. » Con questa redazione non vi poteva essere dubbio, poichè si vedeva che non era compreso il caso dei propri figli; invece colla locuzione più semplice, ma più generale e più comprensiva, adottata dalla Commissione, il dubbio ci può essere; epperò mi sembra necessario togliere gli equivoci e rendere espresso il vero concetto del legislatore.

PATERNOSTRO P. Io vorrei osservare all'onorevole Varè, che ieri, quando si discuteva l'articolo 1, una delle ragioni che io addussi per sostenere il mio concetto, era questa: che tanto nell'articolo 1 come nell'articolo 3, si dice: « benchè i propri figli od amministrati, » mentre nell'articolo 2 non si parla più dei propri figli od amministrati. Dunque, quando la legge ha voluto parlare dei genitori e tutori lo ha detto;

epperò quando non lo dice (come nel presente articolo), s'intende che li esclude.

GUERZONI, relatore. Allora bisognerebbe anche modificare il senso della parola *chiunque* nel dizionario.

MACCHI. A me parrebbe veramente di far opera di cattivo cittadino se, interloquendo, potessi portare un ritardo qualsiasi alla attuazione di questa legge, reclamata urgentemente dall'opinione pubblica e da un sentimento generale di umanità. Ed è animato da questo sentimento che mi permetto di rivolgere una preghiera ai miei colleghi della Commissione ed ai miei amici della Camera.

Qui abbiamo dinanzi agli occhi una legge, che, per fortuna, non implica una questione politica; talchè possiamo tutti liberamente, senza preoccupazione di sorta, dire le cose tali quali sono.

La legge venne compilata, e ci fu proposta da un guardasigilli, il quale, come giureconsulto, forma una autorità, ed ha una competenza da tutti riconosciuta. Nessuno ignora poi come, in questa speciale materia, egli abbia fatti studi veramente profondi. E splendida fu la discussione che ha fatta il Senato su questo progetto di legge.

Ora io non vorrei che, col sottilizzare di troppo, col cercare un meglio ideale, forse non troppo ragionevole, noi mettessimo il Senato nella necessità di dovercela rimandare; il che se fosse, ognuno vede come per un altro anno al beneficio della legge noi dovremmo rinunciare.

Io quindi (ben inteso senza menomamente pretendere d'escludere le osservazioni che ai miei colleghi potessero sembrare necessarie a migliorare la legge) vorrei pregarli a studiarsi di scostarsi il meno possibile dal progetto ministeriale quale fu già votato dal Senato; essendo questo, secondo me, l'unico modo di raggiungere l'intento che abbiamo comune.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. L'osservazione dell'onorevole Varè mi pare di qualche importanza. Effettivamente, nel modo che era formulato l'articolo 2 del progetto ministeriale la difficoltà scompariva, ma come è ora redatto dalla Commissione potrebbe dar luogo al dubbio che è stato proposto. Per togliere ogni difficoltà io proporrei che si dica: « Chiunque nel regno tiene presso di sè, nell'esercizio delle professioni girovaghe indicate nell'articolo 1, individui minori di anni sedici che non sieno suoi figli, sarà punito, ecc. »

Dico che non sieno suoi figli, e non aggiungo loro amministrati perchè il tutore non ha il diritto di portare con sè il minore affidato alla sua tutela, per farli esercitare il mestiere di saltimbanco.

PASQUALIGO. Io mi dichiaro dell'opinione dell'onorevole Varè non solamente, ma vorrei anche che fosse più estesa.

Io domanderei, non solo perchè debba essere interdetto ad un padre che faccia il mestiere di saltimbanco od altro di avere un figlio che eserciti lo stesso me-

stiere, ma io domanderei inoltre perchè ciò debba essere egualmente proibito ad uno zio rispetto al nipote, ad un fratello rispetto a suo fratello ed altri parenti fino ad un certo grado. (*Mormorio di dissenso*)

Entro certi limiti io non troverei che la legge dovesse punire questo saltimbanco o questo suonatore.

Perciò io proporrei che all'articolo 2 si dicesse ad un dipresso: « chiunque nel regno tiene presso di sè nello esercizio delle professioni girovaghe indicate nell'articolo 1 individui che non siano suoi congiunti, od affini... »

LANZA, ministro per l'interno. Apre una porta che la legge tende a chiudere.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Fino a che grado?

PASQUALIGO. Non saprei: fino al terzo o al quarto, come meglio pare.

La ragione che mi induce a proporre tale emendamento è questa: si proibisce che stranieri od altri abbiano ad esercitare questa specie di commercio sopra fanciulli, ed abbiano a fare una speculazione così deplorevole.

Ora, quando vedo che simile professione viene esercitata come in famiglia, non mi pare che debba essere punibile, non potendo il male in tal caso essere mai grande; perchè il male veramente detestabile e degno di pena, consiste nell'incettare e impiegare nelle professioni girovaghe i fanciulli altrui.

In ciò consiste il male; ma quando all'incontro la cosa avesse a circoscriversi alla famiglia, non vedo perchè la legge debba ingerirsene; io non vedo perchè si abbia a stabilire una pena, non veggo perchè debba essere lecito soltanto al padre di tenere con sè il figlio, e non debba essere lecito allo zio di tenere il nipote, al fratello di tenere il fratello, l'avo il nipote, e così via via.

L'eccezione a favore del padre soltanto non mi sembra razionale.

Ecco perchè, adottando il pensiero dell'onorevole Varè, mi pareva non solo che fosse buono, ma fosse anzi degno d'essere esteso.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io acconsento ad una eccezione relativamente al padre, e confesso che lo faccio anche a malincuore, perchè non vorrei si perpetuasse la famiglia dei saltimbanchi. Il padre deve educare i figli, non esercitarli sin da fanciulli in mestieri ignobili e degradanti; ma, comprendo, che quando un padre esercita il mestiere di saltimbanco non lo si possa punire se impiega nella stessa arte il proprio figlio. Però non credo che si possa estendere anche ad altri congiunti codesta eccezione. Se la si estendesse anche ai fratelli, e peggio ancora ai tutori, lo scopo di questa legge andrebbe fallito.

Quindi l'articolo, a mio avviso, dovrebbe essere redatto così:

« Chiunque nel regno tiene presso di sè nell'esercizio delle professioni girovaghe indicate nell'articolo

I individui minori d'anni 16, che non sieno loro figli, sarà punito col carcere da tre a sei mesi e colla multa, ecc. »

PRESIDENTE. L'onorevole Macchi ha facoltà di parlare.

MACCHI. Volevo osservare all'onorevole Pasqualigo che, se noi adottassimo il suo emendamento, in verità lo scopo della legge andrebbe per tre quarti perduto. Imperocchè se ha da essere concesso di fare questo turpe mestiere...

PASQUALIGO. Perchè turpe?

MACCHI. Sì, turpissimo; è il mestiere cui sono condannati i poveri ragazzi per dare spettacolo indecoroso di sé sulle piazze. Che se non è lecito al legislatore il vietarli assolutamente, è doveroso pel filantropo il fare tutti i voti e tutti gli sforzi perchè abbia a cessare.

Dal momento che siamo qui a fare una legge per reprimere quest'atto, se noi ammettessimo che esso è lecito a chiunque abbia affinità coi fanciulli, è evidente che vi comprenderemmo mezzo mondo.

Non aggiungo altro perchè, come dissi poc'anzi, preme a me che questa legge sia votata il più presto possibile.

PRESIDENTE. Se la Camera non si penetra bene della specialità della legge medesima e dello scopo che la legge ha in mira non si verrà a capo della discussione.

GUERZONI, relatore. Mi permetterà tuttavia di dire poche parole sopra un articolo che fu oggetto di molte censure.

E prima di tutto sento il bisogno di rispondere pochissime parole alle osservazioni fatte dall'onorevole Macchi.

Sia pur certo l'onorevole Macchi che il proposito, la mira principale della Commissione, fu di scostarsi quanto meno era possibile dal progetto ministeriale.

MACCHI. Ho veduto che l'ha detto nella relazione.

GUERZONI, relatore. Naturalmente il progetto ministeriale ha tre o quattro anni di data, ed è avvenuta in Senato una lunga discussione su questa legge, mediante la quale discussione alcune mende del progetto ministeriale stesso furono poste in rilievo; onde la necessità di correggerle. E che le modificazioni fatte dalla Giunta sieno ragionevoli, lo prova il fatto che il ministro stesso accettò che si aprisse la discussione in base al progetto della Giunta.

Io dico questo soltanto per giustificare, in certo modo, la Giunta delle lievi modificazioni che ha creduto di fare e che non avrebbe potuto a meno di fare, senza chiudersi la via ad ogni esame e ad ogni libertà di giudizio.

Il concetto della Giunta è che, i genitori i quali esercitano coi figli loro le arti qui indicate, siano esclusi dalle sanzioni della presente.

La Commissione tolse quelle parole: « sia che ve li

tenga col consenso dei loro genitori o tutori, sia senza questo consenso, sia che li abbia avuti affidati o consegnati. » Perchè essa non volle punto preoccuparsi, nè risalire a considerare i modi con cui gl'impresari di fanciulli avessero ricevuti questi fanciulli medesimi. La Commissione dice: comunque li abbia ricevuti, per consegna, con consenso o senza consenso, l'impresario è colpevole, e noi non vogliamo aprire la strada, indicando i modi con cui potessero essere ricevuti, non vogliamo aprire la strada ad artifizii e sotterfugi per deludere la legge. Quindi, stando fermi al fatto, senza indagare come sia nato, abbiamo detto: chiunque ha con sé un fanciullo e ne abusa in un mestiere vile e degradante, costui è colpevole, è passibile di pena. Ma, torno a dire, siccome nell'articolo 1 si era parlato distintamente dei figli ed amministrati, era sembrato superfluo, che non ripetendo la stessa clausola nell'articolo 2, la idea ne fosse pure esclusa.

Però il concetto del Ministero di aggiungere alle parole *minore di anni sedici*, le altre: *purchè non siano suoi figli*, siccome non è che lo schiarimento di un pensiero che esso riteneva bastantemente spiegato, la Commissione lo accetta.

MINERVINI. Io voleva fare un'osservazione, ed è che non confondiate l'abuso di un diritto con violare il diritto stesso.

Pensate che il padre e la madre sono i migliori custodi dei figliuoli.

Pensate bene a quello che fate, mentre codesti mestieri che volete indirettamente colpire, sono altrettanti mezzi per vivere ancora sventuratamente, ma non disonestamente. (*Mormorio*)

Pensate che, comprimendo innocui saltimbanchi girovaghi, potreste creare i ladri stabili. Sono cose le quali debbonsi molto studiare, e sembrami si faccia troppo in fretta, non faccio proposte, ma richiamo l'attenzione della Camera a non confondere una misura umanitaria, con offendere la libertà. Non comprendo perchè vogliate essere miti verso il padre e non verso l'avo; dite discendenti, e non solo figli.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo 2 come fu modificato:

« Art. 2. Chiunque nel regno tiene presso di sé nello esercizio delle professioni girovaghe indicate nell'articolo 1 individui minori di anni sedici, i quali non siano loro figli, sarà punito col carcere da tre a sei mesi e colla multa da cento a cinquecento lire.

« Qualora il minore sia stato abbandonato ovvero, per effetto di privazione di alimenti o di maltrattamenti o sevizie, abbia sofferto grave pregiudizio nella salute od abbia dovuto sottrarsi a chi lo aveva con sé, la pena del carcere sarà da sei mesi ad un anno, semprechè il fatto non costituisca un reato più grave. »

GRECO-CASSIA. Si deve dire *suoi figli*, e non *loro figli*, perchè queste parole si riferiscono alla voce *chiunque*.

PRESIDENTE. Ha ragione.

Pongo ai voti l'articolo 2 così emendato.

(È approvato.)

« Art. 3. Chiunque affidi o consegna nello Stato a nazionali o stranieri individui minori di anni sedici, benchè propri figli od amministrati, e chiunque nazionale o straniero riceva per condurli, affidarli o consegnarli all'estero individui nazionali minori d'anni sedici, benchè propri figli od amministrati, allo scopo d'impiegarli all'estero in qualunque modo e sotto qualunque denominazione nell'esercizio delle professioni girovaghe indicate nell'articolo 1, sarà punito col carcere da sei mesi ad un anno e colla multa da cento a cinquecento lire.

« La sentenza di condanna porta di diritto per i tutori la rimozione dalla tutela. Si potrà aggiungere per i tutori la esclusione dagli uffizi tutelari, per un tempo non maggiore di cinque anni, e per i genitori la privazione dei diritti della patria potestà pel tempo che sarà giudicato opportuno nell'interesse dei figli, ai sensi degli articoli 233 e 269 del Codice civile. »

PATERNOSTRO PAOLO. È inutile fare osservare che si deve dire, come nel primo articolo, *il tribunale potrà*, ove è detto semplicemente *si potrà*. È questa una semplice questione di redazione: passo ad altro.

Pregherei la Commissione, e soprattutto l'onorevole relatore di rileggere la prima parte di questo articolo e di vedere se non sarebbe possibile il sopprimere la frase *benchè propri figli od amministrati*, ripetuta in fine del comma, e nel tempo stesso redigere meglio l'articolo. Possono sorgere diversi dubbi; non si comprende bene la locuzione.

Procurerò di spiegare il mio concetto...

MINISTRO PER L'INTERNO. Ci sono anche i sensali.

PATERNOSTRO PAOLO. Permetta: si dice chiunque, nazionale o straniero, riceva per consegnarli all'estero, individui benchè propri figli od amministrati, ecc.

Ora non si può parlare di propri figli rispetto a coloro che ricevono, e non comprenderei questa locuzione a meno di una ragione speciale, la quale desidererei di conoscere. Ma se non vi è questa ragione, si dovrebbe accettare quella che io propongo, o almeno proporrei d'accordo con la Commissione.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io credo che effettivamente in questo articolo vi sia l'equivoco notato dall'onorevole Paternostro.

Ivi si contemplan tre ipotesi: di colui che affida e consegna nel regno a nazionali o stranieri individui minori di anni 16 per portarli all'estero; di colui che li conduce all'estero (che può essere anche il proprio padre); e di colui che li riceve nel regno per condurli all'estero.

Per chiarire queste tre ipotesi, crederei che l'articolo possa così formularsi:

« Chiunque affidi o consegna nello Stato a nazionali o stranieri individui minori di anni 16, benchè propri figli od amministrati; chiunque conduca all'estero od affidi o consegna all'estero individui nazionali minori

di anni 16, benchè propri figli od amministrati; e chiunque li riceva per condurli, affidarli o consegnarli all'estero, allo scopo di impiegarli in qualunque modo nell'esercizio di professioni girovaghe, è punito, ecc. »

PATERNOSTRO PAOLO. Sono disposto ad accettare la redazione dell'onorevole ministro; era presso a poco in questo senso che io aveva proposto la mia, e, se la Commissione non ha difficoltà di accettare la proposta del ministro, ritiro la mia.

GUERZONI, relatore. La modificazione fatta al progetto ministeriale mosse da questo pensiero, che non era contemplato il caso di colui che avesse ricevuto il fanciullo allo scopo di condurlo via, ma poi nel fatto non lo aveva condotto, cosa frequentissima, come la storia di questa dolorosa leggenda ci attesta.

Ordinariamente uno è quegli che riceve dal padre; un altro quello che conduce fuori d'Italia; un altro quello che esercita l'industria, e così via via, fino a che la catena si perde nel gran mare delle terre straniere. Bisogna dunque che non ci sia interruzione in questa catena. Chiunque ha ricevuto il fanciullo solo per condurlo, come chiunque lo conduce all'estero per gli scopi già noti, sia passibile della stessa pena. E abbiamo detto che chiunque lo riceve per condurlo vuol dire tanto di fatto condotto, che ricevuto soltanto allo scopo di condurlo, ma non effettivamente condotto; ma, dico, si comprendevano tutti e due i casi, tanto il ricevimento che la condotta, e allora pareva che fosse inutile dire: « chiunque lo riceve per condurlo, » e poscia « chiunque lo conduca, » se non nell'ipotesi del padre che conducesse realmente da sè il proprio figliuolo all'estero, non per esercitare l'arte con lui, ma per abbandonarlo a mani straniere, ipotesi che non si verifica mai e non è meritevole di essere contemplata. Frattanto, se nella redazione nostra c'è un difetto, c'era una lacuna anche in quella del Ministero...

PATERNOSTRO P. Siamo d'accordo.

GUERZONI, relatore... e bisognerebbe correggerle entrambe. Adesso, come dice il signor ministro? Mi pare che abbia detto: « chiunque riceva per condurli all'estero e chiunque conduca individui minori di anni 16, benchè propri figli od amministrati. »

Io prego la Camera ad osservare bene, prima di decidere, che noi non riconosciamo alcuna colpa nel padre il quale abbia con sè il proprio figliuolo per adoperarlo nella sua professione tradizionale.

Questa colpa l'abbiamo esclusa nell'interno del regno. Ora, potrebbe egli lo stesso padre essere colpevole se, per esercitare la sua professione e conseguire all'estero qualche lucro maggiore, conducesse con sè il proprio figliuolo? Bisogna che ci si pensi bene prima di risolvere questo punto, perchè il padre potrebbe dire: questa è la mia professione, io la esercito per me e mio figlio; è una professione dolorosa, immorale, se volete, ma io non ne ho altra; se non altro è il mio pane; io non so abbandonare la mia creatura;

il codice m'impone d'allevare la mia creatura secondo i miei mezzi, e i miei mezzi sono questi.

Prima di risolvere questa questione, prego la Camera a rifletterci bene, perchè non è soltanto una mera questione di parole.

PATERNOSTRO PAOLO. Io non ho fatta la critica alla Commissione, perchè anzi ho ammirato la sua elaborata relazione; quindi, se io faccio qualche osservazione, deve intendersi che la faccio nell'interesse della legge e senza voler menomamente attaccare il lavoro della Commissione.

Il concetto dal quale siamo partiti per escludere nell'articolo 2 i genitori, a dirlo chiaramente, si è perchè abbiamo confidato e confidiamo nell'amore dei genitori, e di più perchè nel regno ci può essere tutta la sorveglianza possibile per l'esecuzione della legge. Però, quando il padre, per l'esercizio dei suoi diritti, conduce all'estero il ragazzo, allora può sfuggire a questa sorveglianza. Quel che non può fare nel regno, cioè a dire di affidare o consegnare questi fanciulli per quelle date professioni, potrebbe farlo all'estero, lontano, ripeto, da ogni sorveglianza.

Aggiungasi, come risulta dalla stessa relazione, uno dei mali che si deplorano essere che dei ragazzi italiani si vedano dappertutto all'estero a strascinarsi vagabondi per le strade, col pretesto di professioni girovaghe. Ora, egli è nell'interesse dello Stato, nell'interesse della dignità nazionale, nell'interesse umanitario che di questi ragazzi ne vadano quanto meno si può all'estero, anche quando fossero accompagnati dai loro genitori.

Ecco perchè io adotterei la formola presentata dall'onorevole ministro guardasigilli, e non mi arresterei dinanzi al dubbio messo avanti dall'onorevole Guéroni.

Qui nel regno concedo al padre che conduca con sé il figliuolo, nei limiti della legge; ma, quando si tratta di andare all'estero, io vorrei proibire al padre di condurre il ragazzo per impiegarlo in professioni girovaghe. Questo mi pareva lo scopo della legge. Accetto quindi la redazione del Ministero.

PARPAGLIA. Le osservazioni fatte dall'onorevole relatore della Commissione sono in gran parte sagge, ma non possono pienamente accettarsi.

Io credo che nella redazione dell'articolo proposto dall'onorevole ministro vi era una lacuna, come ha giustamente osservato il relatore; però in quello della Commissione vi è un'altra lacuna; bisogna supplire all'una ed all'altra.

Il relatore disse giustamente: volete voi impedire che un padre porti con sé un proprio figlio per esercitare quella professione che voi non avete avuto il coraggio di condannare? Volete voi impedire che un genitore faccia all'estero quello che fa nel nostro Stato? Veramente sarebbe un assurdo.

Credo però che la redazione dovrebbe essere in ter-

mini che la legge punisca colui che conduce all'estero un fanciullo per consegnarlo a coloro che esercitano una di quelle professioni che noi vogliamo assolutamente colpire.

In questo modo resta contemplato il caso di chi conduce all'estero i ragazzi per consegnarli ad uno di coloro che esercitano queste professioni abbiette.

Il principio messo avanti dall'onorevole Paternostro è veramente umanitario, ma quale ne sarebbe la conseguenza? Sarebbe questa. Che dovremmo anche vietare nello Stato che i genitori possano impiegare i propri figli in una di queste professioni. Egli dice che v'è un inconveniente, ed è che i genitori conducono con sé i loro bambini per esercitare quelle professioni da essi seguite, ed una volta che essi sono fuori dello Stato, li consegneranno ad altre persone. Ma, o signori, noi non abbiamo che fare l'applicazione dello stesso principio di legge, perchè allora appunto sarà punita la consegna. Abbiamo inoltre l'articolo 4 dello stesso progetto di legge col quale precisamente si punisce chi tiene presso di sé in esercizio delle professioni girovaghe, indicate all'articolo 1, individui nazionali italiani minori di anni sedici. In questo modo io credo che sia provveduto a tutto: coll'articolo 3 noi provvediamo perchè non si consegna un fanciullo nè dal genitore, nè da altri nello Stato; se però questa consegna avvenga fuori dello Stato, a ciò supplisce l'articolo 4.

Io credo pertanto che la redazione dell'articolo 3 possa farsi in modo da contemplare i tre casi ai quali principalmente accennava l'onorevole ministro. Io penso che l'onorevole relatore troverà bene che venga introdotto in questo articolo il concetto che il genitore non possa egli stesso condurre un figlio per consegnarlo ad un saltimbanco od altro che eserciti una di quelle professioni, se tali possono chiamarsi, indicate nella presente legge: concetto che manca veramente nella redazione della Commissione. Perchè il suo concetto qual è? Unicamente quello di vietare di ricevere fanciulli per condurli e consegnarli; e manca assolutamente quello del genitore che conduce egli stesso per consegnarli. Se l'onorevole relatore ci pensa sopra, credo che troverà necessario di chiarire il concetto di questo articolo secondo il progetto dell'onorevole ministro.

PRESIDENTE. L'onorevole Piroli ha facoltà di parlare.

PIROLI. (*Della Commissione*) Intendo chiamare l'attenzione dei miei colleghi sulla portata della modificazione di redazione proposta dall'onorevole ministro, la quale in parte verrebbe mi pare contro a ciò che è stato ammesso rispetto alla responsabilità del padre.

Qui non si tratta di proibire alcuna professione, ma di fare una legge preventiva diretta a proteggere i fanciulli che, impiegati nelle professioni girovaghe indicate in modo dimostrativo nell'articolo 1, diventano la vittima d'indegni speculatori. Fondamento di questa

legge, almeno nel concetto della Commissione, era che il padre, il quale eserciti taluna di quelle professioni, non è colpito dalla presente legge, se v'impieghi il proprio figliuolo, tenendolo presso di sè. E sembra a me che la modificazione dell'articolo 3, proposta dall'onorevole ministro per togliere il dubbio espresso dall'onorevole Paternostro, porterebbe a questo, che il padre sarebbe punito quando conducesse all'estero il proprio figliuolo per impiegarlo in una delle accennate professioni, ma senza affiarlo a terza persona. La legge attuale punisce due fatti diversi: il contratto espresso o tacito, risultante dalla consegna del fanciullo ad un estraneo per impiegarlo in una professione girovaga; e l'impiego effettivo del fanciullo in taluna di queste professioni. Sono due fatti e due reati diversi.

Se si ha la prova del contratto o della consegna al detto scopo, è luogo ad applicare la pena; se un fanciullo è effettivamente impiegato in una delle professioni di cui all'articolo 1, si fa luogo a punire c'hi lo impiega (purchè non sia il padre) senza risalire al contratto espresso o tacito onde il fanciullo è venuto in balia di lui. Ciò stante, se un padre sarà sorpreso nell'atto che si avvia all'estero col proprio fanciullo, e non si abbia già la prova del seguito contratto, come potrà essere punito? E se si ha questa prova la pena non colpirà già il fatto di condurre esso il proprio figliuolo all'estero, ma bensì l'atto col quale si sarà obbligato a consegnarlo od affidarlo ad altri per impiegarlo nell'esercizio di alcuna di quelle professioni. Se così non fosse, e finchè il padre è in via col suo bambino, sia pure coll'intenzione di affidarlo ad altri a quello scopo, non si vede come possa farsi luogo ad applicazione di una pena. Il reato non istà nella intenzione, ma nel fatto; e fino a tanto che il padre o non ha concluso un accordo, o non ha effettivamente consegnato il suo fanciullo a terza persona a quello scopo, non può essere luogo ad infliggergli alcuna pena.

Ora pregherei l'onorevole ministro a volere modificare la sua proposta in modo da escludere dalla sanzione penale di questo articolo il fatto solo del padre, il quale conduca all'estero il proprio figlio per impiegarlo esso stesso in alcuna delle professioni di cui all'articolo 1, od anche colla intenzione di affidarlo ad altri, quando non si abbia la prova che abbia preceduto il relativo accordo; e ciò perchè altrimenti, a mio vedere, si escirebbe dai termini entro i quali vuole essere tenuta questa legge speciale, e, nelle sue disposizioni preventive, tutta eccezionale.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io debbo esporre le mie osservazioni all'onorevole Piroli.

Bisogna distinguere diverse ipotesi. Un padre può tenere presso di sè nello Stato i figli nell'esercizio di queste professioni girovaghe; ed allora è esente da pena; può condurli all'estero per tenerli presso di sè

nell'esercizio di queste professioni girovaghe, ed anche in questo caso egli è esente da pena.

Ma un padre può consegnare un figlio qui nel regno a un nazionale o straniero perchè lo porti all'estero per adibirlo in una professione girovaga, o condurre il figlio all'estero per consegnarlo ad altri allo stesso fine. Or tanto nell'un caso che nell'altro si ha un reato che si punisce nel regno.

E vi ha un terzo caso ancora, che non era contemplato nel progetto ministeriale e che la Commissione ha voluto aggiungere, cioè quando si ricevono nello Stato questi fanciulli per condurli all'estero.

L'articolo terzo dunque deve comprendere queste tre ipotesi: di colui che consegna al nazionale o straniero questi individui; di colui che conduce fuori lo Stato affine di consegnare gli individui medesimi per essere addetti all'esercizio di professioni girovaghe; di colui che riceve nello Stato questi fanciulli e li trasporta fuori per essere impiegati nell'esercizio di quelle professioni.

Ora, nei due primi reati, è chiaro che possono incorrere anche i padri o tutori, epperò l'articolo potrebbe compilarli chiaramente togliendo dall'ultimo comma le parole *benchè propri figli od amministrati*.

A tal uopo ho presentato all'onorevole presidente una formula che credo la Camera vorrà accettare.

PRESIDENTE. Leggo l'articolo 3, colla formola testè redatta dall'onorevole ministro di grazia e giustizia:

« Chiunque affidi o consegna nello Stato o conduca all'estero per affidare o consegnare a nazionali o stranieri individui minori di anni sedici, benchè propri figli od amministrati, e chiunque, nazionale o straniero, riceva i detti individui per condurli, affidarli o consegnarli all'estero, allo scopo d'impiegarli, in qualunque modo e sotto qualunque denominazione, nello esercizio delle professioni girovaghe indicate nell'articolo 1, sarà punito col carcere di sei mesi ad un anno e colla multa da cento a cinquecento lire.

« La sentenza di condanna porta di diritto per i tutori la rimozione dalla tutela. Il tribunale potrà pronunciare per i tutori la esclusione dagli uffici tutelari per un tempo non maggiore di cinque anni e per i genitori la privazione dei diritti della patria potestà pel tempo che sarà giudicato opportuno nell'interesse dei figli, ai sensi degli articoli 233 e 269 del Codice civile. »

PIROLI. Vuol dire che nei casi speciali ci vorrà la prova effettiva del reato già compiuto nel senso delle osservazioni che ho avuto l'onore di sottoporre alla Camera.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Per togliere il dubbio se possa intentarsi l'azione penale per un reato consumato all'estero, quando avvenga ivi la consegna dei fanciulli, si è punito il fatto di colui che li conduce all'estero per consegnarli od affidarli ad altri.

PISANELLI. Domando la parola.

Non è per entrare nella questione finora discussa, ma intendo solo parlare sulle ultime parole di questo articolo.

Nel discutere l'articolo 1 il nostro collega Michelini propose un emendamento che tendeva, secondo lui, che vuole essere parco di parole nelle leggi, ad eliminare alcune parole che gli sembravano inutili.

Egli voleva che nel primo articolo si togliesse qualunque determinazione delle professioni girovaghe, cioè quelle di saltimbanchi, ciurmadori, ciarlatani, ecc.

Dubitò la Commissione e dubitò il ministro di accogliere questo emendamento, perchè, secondo il concetto della Commissione e del Ministero, questa legge si fondava sul pensiero di vietare quelle professioni le quali non avessero per fondamento un lavoro onesto. Però, diceva la Commissione e il ministro, girovaga è pure la professione dei merciai ambulanti e di coloro che vendono statuette e simili, per conseguenza crediamo essere utile che la sanzione penale sia ridotta a quelle professioni che sieno causa de' danni che vogliamo allontanare. Non fu fatta opposizione a questo concetto, ma ora estendiamo con l'articolo 3 la sanzione in un altro campo. Non si tratta più di professioni che si esercitano nel regno, ma di fanciulli che si affidano e si ricevono per esercitare queste professioni girovaghe in paesi stranieri.

Io qui sarei disposto a fare buon viso all'emendamento dell'onorevole Michelini, sarebbe un emendamento di sostanza, non più di forma. Mi parrebbe quindi conveniente che le ultime parole dell'articolo fossero modificate in questo senso, con una soppressione, lasciando cioè le sole parole: *professioni girovaghe*.

Ecco le ragioni che m'inducono a questo pensiero. È indubitato che prendere un fanciullo di dieci anni e avviarlo ad una professione girovaga significa non utilizzare solamente una vita, ma bensì corromperla.

Quando questa sventura accade ad un fanciullo nel proprio paese, la famiglia, gli amici, l'ambiente delle conoscenze può far ripigliare ancora una vita smarrita, ma all'estero, a Parigi, a Londra, la sua vita è corrotta, distrutta irreparabilmente. In questo caso non tornano soltanto infeste le professioni girovaghe da voi indicate e stigmatizzate, ma qualunque professione girovaga. E qui mi torna alla mente più dolorosa l'immagine degli spazzacamini. Se vi può essere dubbio che non siano compresi nel primo e secondo articolo, qui però debbono essere assolutamente compresi.

Chiunque è stato a Parigi avrà potuto sapere quale sia l'ultimo ospizio di queste vite tribolate ed infelici. Varcati pochi anni questi fanciulli che si adoperano a spazzare i camini, i quali oramai in tutti i luoghi civili si ripuliscono con mezzi meccanici, cadono sempre in luoghi abietti: non aggiungo altro. Ebbene, un padre che affida ad uno straniero...

MACCHI. Domando la parola.

GUERZONI, *relatore*. Domando la parola.

PISANELLI... questi suoi fanciulli per essere mandati in paese straniero, voi direte che non debba essere punito: non vi sembrerebbe più giusto il dire che quando si tratta di professioni girovaghe, esercitate in paese straniero, abbia a sanzionarsi la pena stabilita da questa legge?

Quando si tratta di professioni esercitate nel regno abbiamo noi stessi certi criteri che sono determinati dai nostri costumi, dalle consuetudini che abilitano il giudice a distinguere una professione girovaga dall'altra; ma quando si tratta di fanciulli che si gittano in paesi stranieri senza aiuto, senza tutti quei sussidi che possono avere nel proprio paese, io credo che basta per noi il poter dire che sono abbandonati ad una vita girovaga, per tenere responsabili coloro che li commettono a queste amarezze, a questi infortuni.

Ecco perchè io mi limiterei a voler sopprime le parole che ho indicate.

MACCHI. Io comprendo le ragioni che hanno indotto l'onorevole Pisanelli a fare la sua proposta; le comprendo e le apprezzo altamente; ma parmi che la Camera non possa accettarle; imperocchè, altrimenti, il legislatore verrebbe in tale caso ad esercitare sulla vita sociale un impero che non può essere tollerato. Quando noi per legge vietassimo a tutti i giovani che non hanno compiuti i 16 anni (il che vuol dire che ne possono avere anche 15) di fare una professione girovaga qualsiasi all'estero, anche oltre quelle che vennero enumerate nell'articolo 1, noi verremo a troncicare molti mezzi di guadagno onesto e legittimo a giovani i quali hanno diritto di provvedere onestamente alla loro sussistenza.

Pensate che in questi tempi di torbidi, di rivolgimenti politici, troppo spesso accade di vedere intere famiglie, e quindi anche fanciulli e giovinetti, nella necessità di recarsi presso estere nazioni a cercare asilo e mezzi di sostentamento. Facciamo il caso di un nostro concittadino che vada, per esempio, in Francia; oppure facciamo l'ipotesi di un francese che venga qui da noi. Pensiamo che se facciamo noi una legge di questa natura, possono bene aver diritto di farne una identica anche le altre nazioni. Or bene, se un disgraziato compromesso negli ultimi eventi della politica in Francia venisse fra noi, e si adoperasse, a 15 anni, a fare l'agente di commercio, il rivenditore o l'associatore, insomma uno dei cento mestieri che richiedono l'azione girovaga, gliene fareste voi un delitto? Vi pare che ciò sia possibile? Ora, questa norma che noi applichiamo ad altri che potrebbero venire fra noi, non pensate che potrebbe venire applicata a noi stessi? Non pensate che abbiamo anche noi dei giovani i quali anche immaturamente hanno necessità di recarsi all'estero; e che, quand'anche non ne avessero la necessità, sono sempre padroni di andarvi? Non sapete che vi

sono dei giovani, i quali, per esuberanza di vitalità, o per altra ragione qualsiasi, non possono star qui, e vanno, anche prima dei 16 anni, in paesi stranieri a cercare di guadagnarsi la vita nel modo che possono? Io comprendo che voi vietate all'estero, come avete vietato all'interno, che i nostri concittadini esercitino di quelle professioni girovaghe le quali tormentano, corrompono e depravano i fanciulli. Ciò sta benissimo. Ma estendere la proibizione in proporzioni così vaste e indefinite, me lo perdoni l'onorevole Pisanelli, non parmi che ci sia lecito di consentirvi, per verun modo.

MICHELINI. Io approvo, non solamente, dirò, colla mente, ma ancora e principalmente con tutte le forze del mio cuore, questa legge. In mezzo alle nostre acris discussioni politiche, respiriamo almeno adesso un aere più tranquillo e salubre. Credo che questa legge farà onore all'Italia. Nella via che l'umanità percorre attraverso ai secoli nascono di tanto in tanto nuovi beni e nuovi mali. I buoni devono procurare di favorire, di dare incremento a quelli, di combattere questi, giacchè i cattivi non si saziano di fare il contrario.

Talvolta l'azione individuale non basta, ma è necessaria la governativa, soprattutto quando si tratta d'impedire o di rimediare ai mali. Laonde il progressivo andamento delle cose adduce talvolta la necessità di nuove leggi.

Tale è il caso nostro. Trattasi d'impedire che genitori o tutori inumani tormentino e corrompano creature che non possono difendersi per la tenera età; e siccome tale inconveniente accade, più spesso che in altre, nelle professioni girovaghe, così da esse prende il nome la legge che facciamo, chè per se solo il girovagare non sarebbe delitto.

La nostra legge farà onore all'Italia, e servirà di bell'esempio alle altre nazioni. Si è per cotale guisa che la patria nostra riacquisterà in Europa quella specie di primato che se le addice.

Notevole parte di lode spetteranne e al ministro della giustizia propugnatore della legge in entrambi i rami del Parlamento, ed al nostro collega che ne ha fatta una dotta ed assennata relazione in questa Camera.

Ufficio adunque di questa legge è di difendere i fanciulli dai soprusi e dalle vessazioni dei genitori e dei tutori, di coloro cioè che dovrebbero dagli altri difenderli.

Ma, soddisfacendo a questo nuovo bisogno della società, il legislatore deve guardarsi, per altra parte, dallo intromettersi soverchiamente nello interno delle famiglie, dal violare la libertà individuale. Siamo dunque fra due scogli e bisogna che procuriamo di evitarli entrambi.

Il mio amico Macchi, temendo che si urti contro l'ultimo degli accennati scogli, si oppone all'emendamento proposto dal deputato Pisanelli. Ma io credo

che tale emendamento non abbia l'effetto che gli attribuisce il deputato di Cremona.

Nella tornata di ieri, io, approvando la sostanza dell'articolo, prima ho censurato che in esso si fosse disceso non già all'enumerazione delle professioni agli esercenti delle quali si dovesse la presente legge applicare, ma solamente di alcune a guisa di esempi. Ho detto non essere ciò conforme al linguaggio legislativo.

Avrei dovuto proporre uno specifico emendamento soppressivo, il quale sarebbe forse stato dalla Camera approvato. Non l'ho fatto, di modo che quelle parole, cioè gli esempi, sussistono.

Ora, nell'articolo 3 si parla di *professioni indicate nell'articolo 1*. Si è appunto di queste parole che il deputato di Taranto propone la soppressione, fondandosi sopra la critica da me fatta dell'articolo 1.

Io appoggio quanto so e posso tale proposta. Infatti dicendo negli articoli successivi al primo: « le professioni indicate nell'articolo 1 » parrebbe che tutte vi debbano essere indicate, la qual cosa non è, essendovene solamente indicate alcune a guisa di esempio, e per dilucidare meglio il pensiero del legislatore. Così la professione di spazzacamino non vi è enumerata, e non è necessario che lo fosse, essendo compresa nella espressione generale. Eppure agli spazzacamini può applicarsi la nostra legge.

Dunque si possono, e, secondo me, si devono sopprimere le parole « indicate nell'articolo 1, » bastando, come avverte l'onorevole Pisanelli, la generale espressione *professioni girovaghe*.

Da tale emendamento, nessun danno venendo alla libertà individuale, mi sembra che l'onorevole Macchi potrebbe abbandonare l'opposizione che fa. Io pertanto lo esorto a desistere dalla sua opposizione.

Bensì, accettando la proposta dell'onorevole Pisanelli di sopprimere nell'articolo 3, le parole « indicate nell'articolo 1, » bisognerà, per necessaria conseguenza, sopprimere simili parole nell'articolo 4.

PRESIDENTE. Si occupi dell'articolo in discussione.

MICHELINI. Per non parlare un'altra volta, io diceva fin d'ora che si dovrebbero sopprimere le stesse parole anche nell'articolo 4. Parevami tanto più conveniente fare fin d'ora quest'avvertenza, chè devo con alcuni colleghi recarmi ad una Giunta.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io pregherei l'onorevole Pisanelli a ritirare la sua proposta, e contentarsi delle dichiarazioni fatte poc'anzi.

Se si toglie la enumerazione delle professioni girovaghe contenute nell'articolo 1 del progetto, il divieto che noi vogliamo stabilire con questa legge potrebbe allora estendersi a tali e tante industrie, da rendere impossibile nella maggior parte dei casi l'impiego di fanciulli in mestieri anche utili ed onesti.

A tale proposito mi permetta la Camera di leggere poche parole che io scrissi nella relazione fatta al Senato intorno a questo progetto di legge, le quali fecero

molto peso sopra l'animo dei senatori, e si riferiscono appunto alla difficoltà di definire le professioni girovaghe.

« Circa il primo punto, io diceva, è senza dubbio difficile assegnare *a priori* un certo e determinato confine fra le professioni girovaghe che conviene vietare siccome poco morali e moltissimo pericolose e certe industrie e certi mestieri che, comunque anch'essi ambulanti e girovaghi, si fondano sul lavoro, e sono come esso onorati ed onesti. Di questa specie sono le industrie che comprendono (vedete quante industrie ci sono) la fabbricazione e la vendita di oggetti necessari alla vita o prodotti dell'arte, ed in generale i mestieri tutti che si fondano sull'arte o sul lavoro: tali, per esempio, gli stagnari, i ramieri, i magnani ambulanti; tali pure i fattori o venditori di statuette, medaglie ed altri simili lavori di piastra o di gesso, nelle quali arti dicesi distinguersi a preferenza i lucchesi per gentilezza di modi e per onestà di costumi. Da nessuna parte si assicura essere venute lagnanze contro di costoro, i quali tornano d'ordinario nella patria coll'onesto frutto delle loro fatiche. Però vietare codeste industrie o proibire per regola generale che i giovinetti vi venissero addestrati, sarebbe stato improvvido consiglio ed inopportuno.

« Ben diversa è la cosa riguardo alle professioni girovaghe, le quali si compendiano nella rinnegazione di ogni utile lavoro e nell'accattonaggio della vita per via d'ignobili giuochi, d'ignavi mestieri ed inoneste ciarlatanerie. Di questa specie è paruto essere i girovaghi mestieri di saltimbanchi, bagattellieri, ciarlatani, suonatori ambulanti, saltatori di corde, indovini, spiegatori di sogni, espositori d'animali, questuanti sotto qualunque nome e qualunque forma, ed altri di simile genere. Questi non sono arti o mestieri fondati sul lavoro, sono la maschera ordinaria della vagabondità e dell'accattonaggio, pericolosi quanto questi, e tanto più riprovevoli e molesti, in quanto esercitati da chi è sano ed in grado di occuparsi in più utile lavoro. L'articolo primo accenna, secondo questo concetto, le principali categorie di queste girovaghe professioni, affidando alla saviezza ed alla prudenza dei giudici l'applicare quelle norme secondo i casi e le circostanze con equità e con giustizia. »

Ora, se togliamo quella indicazione dall'articolo 3, indubitatamente tutte queste arti e tutti questi mestieri da me enunciati; rimarrebbero colpiti dal divieto di questa legge.

Ma soggiunge l'onorevole Pisanelli: io mi preoccupo della condizione veramente misera ed infelice degli spazzacamini, e credo che sia necessario anche per essi un provvedimento.

Ed io ripeto quello che ho già detto: non si può negare che il mestiere di spazzacamino non sia per se stesso un mestiere pericoloso ed ignobile, che debba essere colpito dalla legge di cui ci occupiamo; dun-

que limitiamoci a punire soltanto gli abusi che possono commettere coloro che abbiano presso di sè dei fanciulli per codesto mestiere e li adoprino invece nella questua od in altra ignobile occupazione. Lasciamo una latitudine ai magistrati; essi potranno applicare la pena dove troveranno la colpa; ma non tronchiamo, per soverchia cautela e precauzione, ogni libertà all'impiego utile ed operoso dei fanciulli in qualunque specie di lavoro.

Per queste ragioni prego il mio amico Pisanelli a ritirare la sua proposta.

PISANELLI. Anzitutto mi permetto di osservare che le calde parole del collega Macchi a favore della libertà non adagiano alla legge che noi discutiamo, poichè qui si tratta di un contratto che si fa per vendere o affidare questi fanciulli ad altri. Dunque è inutile qualunque osservazione in contrario.

Io pregherei l'onorevole ministro che ha tanto studiato questo argomento, come è provato dal suo rapporto fatto al Senato, splendido quanto la relazione dell'onorevole Guerzoni, come prego pure gli onorevoli membri della Commissione ad avvertire la vera portata della mia richiesta. Essa ha per iscopo solamente di dare una certa larghezza al magistrato nell'applicazione dell'articolo 1, segnatamente quando si tratti di fanciulli affidati a persone che passano i monti od i mari, vale a dire fanciulli che vanno all'estero. Questo si è l'effetto.

Prego l'onorevole ministro e gli onorevoli membri della Commissione ad avvertire che, se in quest'articolo 3 si lascia la sola parola *girovago*, naturalmente l'interpretazione di questa parola trova il suo riscontro nell'articolo 1. Però il concetto del Ministero e della Commissione non è grandemente modificato. Ma d'altra parte è utile il sopprimerla, o almeno modificare le parole indicate nell'articolo 1 per l'osservazione fatta dall'onorevole Michellini; osservazione acuta, per la quale io gli fo sentiti elogi. Se voi per le professioni girovaghe riportate qui l'articolo 1, irrigidite quell'indicazione stabilita in esso, in modo che la ponete anche dinanzi al giudice come una tavola da cui non possa discostarsi. Ora, qual è il nostro concetto? Che il magistrato abbia una certa larghezza nell'applicare questa legge. Se voi volete questa larghezza, non venite sempre a riportare quest'articolo 1, poichè questa ripetizione verrebbe ogni volta di più a rendere più dura ed inesplicabile la definizione dell'articolo 1, che voi volete elastica tanto. Or tanto più mi pare opportuno il concedere questa larghezza al magistrato, quando si tratta di fanciulli consegnati per l'esercizio di professioni girovaghe in paesi stranieri; allora i mali sono veramente enormi, acquistano una figura più grave. Però io dico che questa soppressione qui non muta il concetto sostanziale della legge, ma riesce allo scopo voluto dalla Commissione e dal ministro di dare una certa lar-

ghezza al magistrato nell'applicazione di questa legge, varia secondo la varietà dei casi.

Del resto, se il signor ministro e la Commissione credono che questo scopo si raggiunga altrimenti, io non insisto.

GUERZONI, relatore. Io ho già fatto notare ieri alla Camera che il meno contento della definizione del reato data dall'articolo 1 era io. Anzi io aveva proposto, come dissi, in seno della Commissione un'altra redazione, che non venne accettata, e sulla quale non credetti opportuno d'insistere perchè capiva che anche la redazione ministeriale esprimeva sufficientemente il concetto. Però, se la redazione ministeriale aveva un difetto, come l'aveva agli occhi dello stesso onorevole Michellini, il quale si era allarmato di quella troppa latitudine che conteneva la parola *simili*, se aveva un difetto, dico, era quello della sua larghezza. Ora viene l'onorevole Pisanelli a dire che quella forma è troppo rigida. Discuteremo su di ciò: intanto io, dopo le considerazioni fatte dall'onorevole Macchi e dall'onorevole ministro interno alla gravità del primo emendamento (perchè ora mi pare che si sia modificato), e quelle dell'onorevole Pisanelli, non aggiungerei altro.

Bisogna che noi procediamo con un certo riguardo; bisogna vedere di non oltrepassare i limiti legittimi della patria potestà; bisogna vedere di non vincolare senza ragione la libertà delle professioni; bisogna considerare che, esorbitando, si rischia di mettere la mano sopra un numero grandissimo di contratti di locazione d'opera, nelle quali infine si risolve (se togliete gli scopi immorali che vi sono nascosti sotto) il contratto di cui parliamo.

È stato già detto che sotto questa denominazione di *professioni girovaghe* si può comprendere un numero infinito di professioni, e molte furono già indicate dall'onorevole ministro e dall'onorevole Macchi. Ora a me ne torna alla mente un'altra, l'arte drammatica; questa, che pure è nobilissima, dal carro di Tespi in poi è sempre stata una professione girovaga. (*Il deputato Paternostro Paolo sorride*)

Ma, onorevole Paternostro, lei che sorride, sa egli nel rapido moto della nostra civiltà moderna quali forme infinite possono prendere le arti ed i mestieri? Può ella stabilire che una professione per essere nobile debba essere fissa e stanziale, oppure essere nomade e vagante? Onorevole Paternostro, queste parole generiche *professioni girovaghe* sono l'ignoto; ed ella non può affidarsi a queste parole con animo tranquillo senza tema di offendere i più sacri principii legittimi di libertà e di patria potestà, principii che noi dobbiamo rispettare se non vogliamo togliere alla presente legge ogni autorità.

Ma l'onorevole Pisanelli disse: io vorrei dare a questo reato commesso all'estero una maggiore larghezza di quella che è data dall'articolo 1.

Io ho già osservato da principio che se vi ha un di-

fetto nella definizione, è appunto la sua indeterminazione. Con questa parola *simili* si è lasciato al giudice una facoltà d'interpretare, che forse potrebbe essere eccessiva. Di questa facoltà il giudice se ne può servire appunto nello scopo umanitario a cui mira l'onorevole Pisanelli.

Quanto poi all'osservazione dell'onorevole Pisanelli, che, cioè, invece di dire *professioni girovaghe indicate nell'articolo 1*, sarebbe meglio dire: *di cui all'articolo 1*, io in questo mi rimetto alla sua redazione, che, venendo da un uomo come lui, non può essere che migliore. Ma siamo sempre alla stessa cosa.

Io dunque non ho altro da dire se non che (e lo dico una volta per tutte, perchè vedo che questa legge darà luogo ad una discussione maggiore di quella che io mi aspettava), se non che bisogna che ci mettiamo davanti alla realtà delle cose. Ora il fatto è questo, che coloro che esercitano questa sinistra industria, non si servono di quelle arti e di quei mestieri, che possono esigere un capitale od un lavoro qualsiasi. Oramai il fatto dimostra che si servono soltanto di quelle professioni, che obbligano il fanciullo a lavoro improbo e permettono all'industriale di specularvi sopra e di raccogliere il frutto delle pene e delle fatiche del fanciullo senza spendere un centesimo.

Questo è il fatto vero e bisogna, perchè la discussione approdi ad un risultato utile e pratico, tenerlo sempre davanti.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Paternostro per un fatto personale.

PATERNOSTRO P. Io ho riso quando l'onorevole Guerzoni diceva che si potrebbe riguardare come professione girovaga l'arte drammatica. Mi pareva esorbitante questo apprezzamento. So anche io che vi sono molte professioni che si potrebbero impropriamente dire girovaghe, e non lo sono. Non saprei... per esempio, il cocchiere, il conduttore d'*omnibus*, i distributori di giornali, ecc., ma è impossibile supporre che il magistrato vada sino là. Ecco perchè ho riso. L'onorevole Guerzoni ha voluto dirigere a me la parola come se avessi voluto esternare una teoria assurda, come se avessi voluto includere nella legge qualunque professione girovaga. Non è stata mai questa la mia intenzione. Se io ho riso, ho riso quando egli ha fatta una osservazione che non mi pare accettabile.

Non ho altro da aggiungere.

PRESIDENTE. Dunque rileggo l'articolo 3 emendato nel modo seguente:

« Chiunque affidi o consegna nello Stato o conduce all'estero per affidare o consegnare a nazionali o stranieri individui minori di anni sedici, benchè propri figli od amministrati, e chiunque nazionale o straniero riceva i detti individui per condurli, affidarli o consegnarli all'estero allo scopo d'impiegarli in qualunque modo e sotto qualunque denominazione nell'esercizio delle professioni girovaghe indicate nell'articolo 1 sarà

punito col carcere da sei mesi ad un anno e colla multa da cento a cinquecento lire.

« La sentenza di condanna porta di diritto per i tutori la rimozione dalla tutela. Il tribunale potrà pronunziare per i tutori l'esclusione dagli uffici tutelari per un tempo non maggiore di cinque anni, e per i genitori la privazione dei diritti della patria potestà pel tempo che sarà giudicato opportuno nell'interesse dei figli, ai sensi degli articoli 233 e 269 del Codice civile. »

ZACCARIA. Tanto nell'articolo 1, quanto nell'articolo che discutiamo, si sono distinte due qualità di pena. Vi è la punizione del carcere e della multa, vi è l'interdizione dalla patria potestà e dagli uffici di tutela.

Stava bene la medesima competenza per l'azione pubblica che si sperimentava cumulativamente per le due pene, ma ora che, colla correzione che abbiamo votata all'articolo 1, si distinguono le competenze, io domanderei: abbiamo noi una confidenza per l'azione civile, che dovrebbe sperimentarsi da quelle persone indicate dal Codice civile, cioè dai parenti di questi sventurati girovaghi, onde possa essere efficace? Io quindi proporrei alla Camera che si sanzionasse qui il principio che per la pena dell'interdizione dalla patria potestà e dall'ufficio tutelare si stabilisse l'azione pubblica, confidandola al pubblico Ministero.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. C'è nell'ultimo articolo.

ZACCARIA. Allora sarebbe questione di allogamento. Io volevo allogarlo all'articolo 3 a vece dell'articolo 14, ma per cotesta forma non sollevo questione.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Faccio osservare all'onorevole Zaccaria che pel Codice civile queste azioni sono affidate al pubblico Ministero e si promuovono d'ufficio, ma poi c'è l'articolo 14 di questa legge che contiene lo stesso concetto.

PRESIDENTE. Onorevole Zaccaria, siccome il Codice civile già provvede, non è il caso.

Pongo ai voti l'articolo 3.

MICHELINI. L'onorevole Pisanelli mi pare avesse proposto l'emendamento...

PRESIDENTE. Vi ha rinunciato, onorevole Michelini.

MICHELINI... l'emendamento soppressivo delle parole indicate nell'articolo 1. Io l'ho appoggiato: se l'onorevole Pisanelli lo ha ritirato, io lo ripresento.

PRESIDENTE. Non lo può, onorevole Michelini, il regolamento lo vieta.

MICHELINI. Proporrei almeno che, invece di dire « indicati nell'articolo primo » si dicesse: « di cui all'articolo primo. »

GUERZONI, relatore. Per rispetto all'ammirabile costanza dell'onorevole Michelini e alla sua veneranda canizie la Commissione accetta il suo emendamento. (Si ride)

PRESIDENTE. Dunque pongo ai voti quest'articolo 3.

DE BLASIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DE BLASIO. Mi premerebbe di sapere se dalla redazione dell'articolo 3, e precisamente dall'ultima sua parte, siano state cancellate le parole: « La sentenza di condanna porta di diritto per i tutori la rimozione dalla tutela. »

PRESIDENTE. Queste parole rimangono; c'è poi da aggiungere: « il tribunale potrà pronunziare. »

DE BLASIO. Allora io domanderei dalla cortesia dell'onorevole guardasigilli e degli onorevoli componenti la Commissione se abbiano inteso di attribuire alla competenza del tribunale correzionale cotesti casi di rimozione dalla tutela, di esclusione dagli uffici tutelari e di privazione della patria potestà dei quali si ragiona nell'ultima parte dell'articolo 3, sottraendoli alla competenza ordinaria, che sarebbe del tribunale civile.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Se l'onorevole De Blasio avesse assistito ieri alla discussione...

DE BLASIO. Vi ho assistito.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA... e allora dovrebbe ricordare che io, per evitare questa difficoltà, proposi che si distinguesse la rimozione dalla tutela, la privazione dei diritti di patria potestà e la esclusione dagli uffici tutelari. La prima, io dissi, può ammettersi come conseguenza della condanna, ma la privazione dei diritti della patria potestà e la esclusione dagli uffici tutelari, come cose di maggiore importanza, non possono essere sottratte alla ordinaria competenza dei tribunali. Epperò proposi di aggiungere all'articolo 1 e all'articolo 3 del progetto, le parole: *il tribunale potrà pronunziare la esclusione dagli uffici tutelari, ecc.*

DE BLASIO. Per l'esattezza della redazione di questa parte dell'articolo 3, mi permetterei di fare osservare che, dove si dice « ai sensi degli articoli 233 e 269 del Codice civile, » bisognerebbe piuttosto dire « ai sensi degli articoli 233 e 271 del Codice civile »...

PRESIDENTE. Indichi le ragioni, onorevole De Blasio.

DE BLASIO... perciocchè nell'articolo 269 sono soltanto indicati alcuni casi nei quali si possa essere rimosso od escluso dagli uffici tutelari, e a codesti casi se ne aggiunge un altro per virtù della disposizione che si contiene nella accennata ultima parte dell'articolo 3 di questa legge. Per contrario poi è nell'articolo 271 del Codice civile che si stabiliscono le norme e le forme per le quali si può ottenere la rimozione di coloro che sono caduti in quelle date colpe. E poichè coll'ultimo inciso dell'articolo 3 di questa legge, a mio avviso, s'intese di stabilire precisamente in che modo e presso quale magistrato si debba procedere per ottenere la rimozione dagli uffici tutelari o la privazione della patria potestà, crederei più esattamente citato l'articolo 271 anzichè il 269 del Codice civile, per ciò che si riferisce alla rimozione dagli uffici tutelari.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Ma, onorevole De Blasio, qui bisognava indicare le cagioni per le quali si

faceva luogo alla rimozione; quanto alle forme, si sa che esse sono stabilite nel Codice.

DE BLASIO. Non insisto nella mia proposta dopo le spiegazioni ottenute.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, pongo ai voti l'articolo 3 modificato nel modo di cui ho già dato lettura alla Camera.

(La Camera approva.)

« Art. 4. Chiunque in estero Stato tiene presso di sè nell'esercizio delle professioni girovaghe indicate nell'articolo 1 individui nazionali italiani minori di anni sedici sarà punito col carcere da uno a due anni e colla multa da cinquecento a mille lire.

« Qualora risulti dal procedimento che il minore sia stato abbandonato o che, per effetto di privazione di alimenti o di maltrattamento o sevizie, abbia sofferto grave pregiudizio nella salute od abbia dovuto sottrarsi a chi lo aveva con sè, la pena del carcere potrà estendersi fino a tre anni, semprechè il fatto non costituisca un reato più grave. »

Mi pare che dove dice « nazionali italiani, » la parola *italiani* si potrebbe sopprimere.

GUERZONI, relatore. Bisognava che l'avesse soppressa il signor ministro.

VARÈ. Io approvo tutte le idee ed anche la redazione di questo articolo 4; ma temo che senza qualche aggiunta riesca inefficace; e vado a dirne la ragione. Nell'articolo 14 è stabilito che:

« Sono applicabili ai medesimi, in quanto la presente legge non abbia altrimenti disposto, il libro primo del Codice penale, e le regole generali sulla competenza delle autorità giudiziarie. »

Ora io credo che se noi in questo articolo 4 non mettiamo una deroga, le disposizioni del libro primo del Codice penale porranno in imbarazzo tale la magistratura italiana, che quest'articolo 4 sarà inefficace. Dice il Codice penale, che per i delitti commessi da uno straniero a danno dei regnicoli in territorio estero sia condizione di punibilità quella che in pari caso fosse il regnicolo punito nel paese cui appartiene lo straniero; vale a dire ha posta la condizione della reciprocità; e questo medesimo articolo 9 ordina che prima di punire, nello Stato, lo straniero che abbia commesso all'estero un reato contro un nazionale, si debba offrire al Governo straniero la consegna del suo nazionale affinchè venga processato e punito secondo la legge del suo paese. Se non mettiamo una deroga a questo, ci troveremo imbarazzati. La questione dell'esteriorità del diritto penale è una questione grave su cui sono d'accordo colla Commissione che non si debba qui fare novità. Credo anch'io che non si debba qui trattare la questione dell'esteriorità del diritto penale, ma bisogna sapere che la questione c'è, bisogna ricordarci che abbiamo non solo un Codice penale in attività, ma che abbiamo ancora un Codice penale allo studio. Di questo Codice in progetto sono state

fatte due edizioni se non tre. Ne fu fatta una nel 1866 per cura dell'onorevole Pisanelli sopra un progetto dell'onorevole guardasigilli che anche adesso è ministro di grazia e giustizia, poi ne fu fatta un'altra nel 1870.

Quanto all'esteriorità del diritto penale questi due progetti di Codice sono fra loro in contraddizione riguardo alle due condizioni relative alla punibilità dello straniero che commette all'estero un reato, riguardo cioè al punto se si debba esigere la reciprocità ed al punto se ci sia bisogno di querela della parte offesa. Oggi ci troviamo in un tema di reati speciali, pei quali bisogna escludere qualunque idea di quella di parte offesa, perchè la parte che avrebbe obbligo di rappresentare la parte offesa, sarebbe essa medesima quella che commette il reato. Bisogna dunque non lasciare quelle parole dell'articolo 14, che richiamano le disposizioni del Codice penale, senza un qualche cenno in quest'articolo 4 che comprenda la deroga e che tratta il reato speciale colle norme speciali che ad esso sono proporzionate e convenienti.

Spero di avere in questo consenzienti l'onorevole guardasigilli ed i miei amici della Commissione.

GUERZONI, relatore. Risponderò poche parole all'onorevole Varè. L'onorevole Varè ha notato assai bene che quest'articolo 4 non è in fatto che una deroga dell'articolo 9 del Codice penale rispetto, cioè, ai reati commessi da stranieri in estero Stato a danno di un nostro nazionale. Solamente l'articolo 9 del Codice penale pone la clausola che, prima di procedere contro allo straniero imputato, si dovesse offrire al Governo estero la consegna dello straniero medesimo.

Qui nel nostro articolo 4 vi è deroga di questa parte e vi è deroga tanto più nell'articolo 14 con quello stesso secondo comma che l'onorevole Varè ha letto.

Infatti, cosa dice questo comma?

Sono applicabili ai medesimi (cioè ai fatti preveduti) in quanto la presente legge non abbia altrimenti disposto, il libro primo del Codice penale, e le regole generali sulla competenza delle autorità giudiziarie.

Ora, la presente legge ha disposto altrimenti sopra uno dei punti del primo libro del Codice penale? La presente legge ha disposto rispetto agli esteri che commettono un reato in estero Stato a danno di un regnicolo, due cose: che l'azione sia pubblica e che non ci sia bisogno di querela della parte offesa; che si possa procedere per il reato, senza bisogno di consegnare il delinquente o l'imputato all'estero Stato.

Dunque la deroga è chiaramente indicata nell'articolo 14 e non mi saprei più spiegare, stando le cose così, l'obbiezione che ha voluto muovere l'onorevole Varè.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io prego l'onorevole Varè a non sollevare le questioni che egli ha indicate. Questa è una legge eccezionale, e non è da meravigliarsi se vi si contengono disposizioni eccezionali.

Se l'onorevole Varè avesse letta la relazione che io feci al Senato, intorno a questo progetto di legge, avrebbe veduto che io trattai codesta questione, e non dissimulai le grandi difficoltà che si presentavano circa l'esercizio dell'azione penale pei reati che in questo progetto si contemplavano.

Noi puniamo reati che non si commettono nell'interno del regno ma all'estero, e reati che si commettono non solo da nazionali ma anche da stranieri in territorio estero, ed andiamo anche più oltre, puniamo un reato di cui non si trova riscontro nelle altre legislazioni.

Ora, se si vuole ricorrere alle regole degli articoli 3, 6, 7, 8 e 9 del Codice penale, non potrebbe nei casi ora indicati esercitarsi l'azione penale. E indipendentemente da ciò, un reato per essere punibile nel regno, bisogna che lo sia anche nel luogo dove è commesso; ora noi non abbiamo in Europa altra legislazione che contenga disposizioni analoghe a quelle della legge che ora discutiamo.

Le ragioni per le quali abbiamo in questa legge introdotte talune derogazioni al diritto comune ci sono state suggerite dai principii che regolano la teoria della persecuzione dei reati cominciati sopra un territorio e compiuti o continuati sopra un altro. Per questi reati è comune sentenza che i tribunali del regno ove il reato è stato *incominciato* o *preparato* siano competenti a procedere, quando pure sia esso consumato all'estero.

Ora il reato che si punisce con il progetto di legge comincia dove si fa il contratto e si attua e consuma nel luogo dove si portano i fanciulli ad esercitare le professioni illecite. Epperò, movendo da questo concetto, si può stabilire la competenza del magistrato nazionale per fatti che si compiono in paese estero.

Per queste ragioni pregherei l'onorevole Varè a non insistere nella sua proposta ed a non aggiungere disposizioni speciali in questa legge, perchè in tal modo ci inoltreremmo in difficoltà che sarà difficile risolvere.

VARÈ. Io sono dispiacente che l'onorevole guardasigilli abbia parlato in modo da farmi credere che la mia obiezione non sia stata intesa.

Io non solo ho letto la relazione che l'onorevole guardasigilli fece al Senato, per l'oggetto che ci occupa, ma l'ho ammirata, ed essa appunto fece crescere in me quella stima che già da molto tempo, per altri lavori, io aveva della sua dottrina legale.

Ma io non combatto menomamente le teorie in quella relazione spiegate; entro perfettamente nell'ordine d'idee del guardasigilli e della Commissione; io voglio che questo reato, anche se non lo si consideri cominciato nel regno (perchè veramente in quest'articolo 4, si parla di casi che non si potrebbero dire cominciati nel regno), debba essere punito da chiunque venga commesso, sia nazionale, sia estero, e quantunque commesso all'estero. Io approvo quindi piena-

mente quest'articolo che contiene, direi così, tutto lo spirito della legge. Siamo dunque perfettamente d'accordo fin qui.

Io non ho fatto un'osservazione di sostanza; ho fatto un'osservazione di forma; ho detto che quelle parole dell'articolo 14 sono così larghe che io, per ottenere appunto lo scopo che il guardasigilli si propone, desidero che in quest'articolo 4 ci siano disposizioni espresse le quali indichino che questo reato speciale vada trattato secondo norme speciali, vale a dire che si debba punire per azione pubblica, indipendentemente da qualunque necessità di querela, che si debba punire senza l'obbligo di offerire al Governo straniero la consegna del reo, indipendentemente da qualunque idea di reciprocità. Questi sono i concetti del Governo e questi sono pure i concetti miei. Questi concetti del Governo saranno espressi nella relazione, ma non risultano dall'articolo 4.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Se l'onorevole Varè consente, si potrebbe mettere al fine della legge un articolo in cui si dicesse:

« Per l'applicazione delle pene stabilite in questa legge è derogato alla disposizione dell'articolo 9 del Codice penale. »

VARÈ. Va bene; questo è il mio concetto.

PRESIDENTE. In tal caso pongo ai voti l'articolo 4, quale è stato letto.

(È approvato.)

« Art. 5. Chiunque con violenze o con frode rapisca o faccia rapire individui minori degli anni ventuno, ovvero con artifici o seduzioni sottragga o faccia sottrarre individui minori d'anni sedici ai genitori, tutori o a chi ne ha la direzione e la cura, per impiegarli nel regno o all'estero nell'esercizio delle professioni girovaghe indicate nell'articolo 1, sarà punito, nel caso di violenze o di frode, con la reclusione da tre a cinque anni se l'impiego deve avere luogo nel regno, e con la reclusione da cinque a sette anni se l'impiego deve aver luogo all'estero; e, in caso di artifici o seduzioni, col carcere da uno a tre anni se l'impiego deve aver luogo nel regno, e col carcere da tre a cinque anni se l'impiego deve aver luogo all'estero.

« Con le stesse pene, applicate nel minimo della durata sarà, secondo la diversità dei casi, punito chi, nel regno o in estero Stato, tiene presso di sè nell'esercizio delle professioni girovaghe indicate nell'articolo 1 individui minori d'anni sedici stati rapiti con violenza o con frode, ovvero sottratti con artifici o seduzioni. »

L'onorevole ministro accetta le modificazioni proposte dalla Commissione?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Le accetto.

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti l'articolo 5.

(È approvato.)

« Art. 6. Qualora il minore rapito o sottratto sia stato abbandonato, ovvero, per effetto di privazione di

alimenti o di maltrattamenti o sevizie abbia sofferto grave pregiudizio nella salute, od abbia dovuto sottrarsi a chi lo aveva con sè, il colpevole sarà punito, nel caso di ratto eseguito con violenza o con frode, con la reclusione da cinque a sette anni se il fatto di abbandono o maltrattamenti abbia avuto luogo nel regno, e con la reclusione da sette a dieci anni se abbia avuto luogo all'estero; e nel caso di sottrazione eseguita con artifizii o seduzioni, col carcere da tre a cinque anni se il fatto di abbandono o maltrattamenti abbia avuto luogo nel regno, e colla reclusione da tre a sette anni se abbia avuto luogo all'estero.

« Qualora il fatto costituisca per se stesso un reato maggiore, si applicherà la pena di questo, e non mai nel minimo del grado.

« Ove poi, prima di ogni procedimento od istanza, il colpevole rimetta volontariamente in libertà la persona rapita o sottratta, senza averla offesa e senza averne abusato, restituendola alla sua famiglia o alla casa ed alle persone a cui la rapì o sottrasse, o collocandola in luogo sicuro, la pena della reclusione discenderà a quella del carcere non minore d'un anno, e la pena del carcere sarà minore di sei mesi. »

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Qui bisogna dire *non sarà maggiore di sei mesi.*

GUERZONI, relatore. No, *non sarà minore.*

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Ma se dite *non sarà minore*, si potrà applicare il carcere sino a cinque anni, poichè si stabilisce solamente il minimo.

PRESIDENTE. Dunque si dirà:

« La pena della reclusione discenderà a quella del carcere non minore di un anno, e la pena del carcere non sarà minore di sei mesi. »

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io pregherei la Commissione e la Camera di acconsentire che si dica espressamente:

« La pena della reclusione discenderà a quella del carcere da uno a tre anni, e quella del carcere sarà di uno a sei mesi. »

PRESIDENTE. Allora è un altro concetto, perchè la Commissione vuole che non possa oltrepassare un anno, mentre, secondo questa proposta dell'onorevole ministro, si estenderebbe a tre anni.

PATERNOSTRO PAOLO. La Commissione, in un inciso, fissa il *minimum*, ed in un altro fissa il *maximum*.

Ora a me pare che la locuzione dell'onorevole ministro sia più esatta. Vi sarebbe il minimo ed il massimo nei due casi. Credo per altro che si potrebbe dire:

« La pena della reclusione discenderà a quella del carcere, che non potrà oltrepassare i due anni; e la pena del carcere non potrà oltrepassare i sei mesi. »

Se poi volete adottare altra locuzione, io non mi oppongo, purchè si conservi il principio.

PRESIDENTE. Dunque la Commissione aderisce alla proposta dell'onorevole ministro?

GUERZONI, relatore. Io non ho ben capito la proposta

dell'onorevole ministro, perchè nella sua prima redazione aveva stabilito che la pena della reclusione discendesse a quella del carcere da due a cinque anni, ed ora ad un tratto dice: la pena del carcere non sarà maggiore di tre anni. Io non comprendo più quale sia il criterio che lo guida in questa modificazione.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Il criterio che ha guidato la Commissione nel fissare la pena di cui è parola in quest'articolo, fu quello di indurre il rapitore più facilmente a restituire in libertà il fanciullo rapito, mitigando in tal caso di molto la pena in cui era incorso.

In conformità adunque di questo concetto io crederci che l'articolo in esame debba formolarsi nel seguente modo:

« Ove poi, prima di ogni procedimento od istanza, il colpevole rimetta volontariamente in libertà la persona rapita o sottratta, senza averla offesa e senza averne abusato, restituendola alla sua famiglia o alla casa ed alle persone a cui la rapì o sottrasse, o collocandola in luogo sicuro, la pena della reclusione discenderà a quella del carcere da uno a tre anni, e la pena del carcere sarà da uno a sei mesi.

GUERZONI, relatore. Circa il concetto che ci ha guidato nel diminuire in questo caso la pena, siamo d'accordo; si vorrebbe ottenere che il rapitore restituisca, e liberi volontariamente la persona rapita, e quindi si è diminuita la pena per poterli eccitare a quest'atto di pentimento. Ma noi abbiamo diminuito anche più del Ministero, ed è questo che io volevo mettere in chiaro, vale a dire abbiamo voluto che si stabilisse che la pena della reclusione non sarà minore di un anno, e la pena del carcere non sarà maggiore di sei mesi.

Se si lascia la modificazione del Ministero si arriva a questo risultato, che il rapitore il quale restituisce la persona rapita, potrebbe essere punito anche con tre anni di reclusione, o con due anni di carcere, e riesce assai più punito di coloro i quali tengano ed abusino dei fanciulli in uno Stato straniero.

Io non propongo altro che di correggere la nostra redazione, in questo senso di dire « non maggiore di un anno, e non minore di sei mesi. »

PRESIDENTE. Io prego la Commissione e l'onorevole ministro di concordare le loro idee e di rimettere la loro proposta alla Presidenza, per poterla sottoporre al voto della Camera.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io propongo la reclusione da uno a tre anni, e la pena del carcere da uno a sei mesi.

PRESIDENTE. Allora l'ultimo comma dell'articolo 6 rimarrà modificato nel modo seguente:

« Ove poi, prima di ogni procedimento od istanza, il colpevole rimetta volontariamente in libertà la persona rapita o sottratta, senza averla offesa e senza averne abusato, restituendola alla sua famiglia o alla casa ed alle persone a cui la rapì o sottrasse, o collo-

candola in luogo sicuro, la pena della reclusione discenderà a quella del carcere da uno a tre anni, e quella del carcere da uno a sei mesi. »

Pongo ai voti quest'articolo così modificato.

(È approvato.)

« Art. 7. Saranno puniti con le pene stabilite dagli articoli precedenti non soltanto gli autori de' reati, in essi preveduti, ma ancora i complici de' medesimi. »

NANNI. Vorrei sapere se nel concetto del Ministero e della Commissione si intenda derogare alle regole generali sulla complicità con questa disposizione, oppure si intenda mantenere la regola generale, stabilendo la differenza fra le diverse specie di complicità, riserbandomi dopo le loro risposte a proporre la modificazione dell'articolo.

GUERZONI, relatore. Niente affatto. Le disposizioni penali circa la complicità restano intatte.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Perdoni, onorevole relatore. Ella non si è fatta di questo un'idea chiara.

GUERZONI, relatore. L'onorevole Nanni ha domandato se restano alterate le regole normali della penalità circa ai complici.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Restano mutate.

NANNI. Ho messo innanzi questo dubbio per fare una proposta.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. In questi casi i complici sono sempre puniti come gli autori principali; è una derogazione alla legge comune. E la si è fatta perchè si trattava di reati di natura speciale.

NANNI. Il dissenso che si è manifestato tra il Ministero e la Commissione, sull'intendimento di quest'articolo, dimostra che opportunamente io ho messo innanzi questo dubbio.

Dopo le parole dell'onorevole ministro io vorrei proporre la modificazione dell'articolo, imperocchè per me sta che non sia necessario di derogare alle regole in materia di complicità.

Io credo che anche per maggiormente ottenere l'intento della legge, per la ragione stessa per cui nel diritto comune si tiene una differenza tra le puzioni inflitte ai vari modi di concorrere nella perpetrazione del reato; sia anche questa distinzione da mantenersi in questa legge. Talvolta può avvenire che il concorso di un individuo sia così leggero che il tribunale, trovandosi costretto ad applicare a lui la stessa pena che applica all'autore principale del reato, rimanesse in dubbio, tra il soverchio rigore e l'impunità, e quindi la stessa asperità della legge potrebbe nuocere allo scopo che si propone. Imperò, non essendovi necessità di portare una deroga ai principii, lo scopo della legge essendo quello d'impedire lo impiego dei fanciulli, a queste professioni girovaghe, scopo che si ottiene colla disposizione stessa che punisce i complici necessari in un modo più grave ed i non necessari in un modo più lieve; io per queste ragioni e senza allungare la discussione, propongo che invece di dire: « saranno puniti

colle pene stabilite dagli articoli precedenti, » si dica: « le regole sul concorso dei delinquenti saranno applicate ai reati preveduti nei precedenti articoli. »

PRESIDENTE. Trasmetta la sua proposta.

BERTEA. Io voleva fare presso a poco la stessa osservazione.

Ho visto che tra la Commissione e il Ministero c'è un abisso.

GUERZONI, relatore. Io non aveva capito l'obbiezione.

BERTEA. La dichiarazione fatta dall'onorevole Guerzoni importava che la pena era la stessa, tanto per il reo principale quanto per il complice, ma che si osservavano nell'applicazione di essa le regole di rapporto tra il reato principale e la complicità; invece il ministro ha fatto una dichiarazione assolutamente contraria, accennando che trattasi d'una eccezione consigliata da considerazioni che io non posso in guisa alcuna approvare.

È impossibile il supporre che la complicità sia eguale al reato principale, perchè, qualunque sia, dirò così, la intensità della complicità, non arriverà mai a raggiungere il grado di pena che merita l'autore principale del reato.

E poichè parmi che l'onorevole Pescatore accenni di domandare la parola, lo pregherei di concretare questo concetto in una adeguata proposizione.

PIROLI (Della Commissione) La Commissione ha discusso a lungo se la disposizione della quale ora si parla, disposizione che anche il Senato aveva sancita, dovesse o no essere mantenuta. Colui che, quale intermediario o sensale, fa concludere un contratto, tra il padre del fanciullo e la persona che vuole impiegarlo, o nello Stato o all'estero, in una delle professioni di cui nell'articolo 1, e che avrà forse abusato della miseria del padre per determinarlo ad affidare a mani straniere il figlio suo; colui che scientemente si presta a condurre all'estero il fanciullo, saranno forse soltanto complici se si risolve la questione alla stregua dello stretto diritto; ma nella maggior parte dei casi, senza la loro cooperazione, non si sarebbe concluso il contratto, o, concluso, non avrebbe avuto esecuzione. Ora, preoccupati della necessità di rendere veramente efficace la legge, abbiamo ritenuto che convenisse che la stessa pena colpisse gli autori principali ed i complici che, a nostro avviso, nella soggetta materia non può non essere che complicità necessaria. E l'articolo 14, il quale dispone in generale che il libro I del Codice penale si applica ai fatti preveduti in questa legge, in quanto la medesima non abbia altrimenti disposto, ha una limitazione nell'articolo 7, nella parte appunto che concerne l'applicazione delle pene ai complici.

Ciò stante è chiaro che, ove la Camera entrasse nelle idee del preopinante, non avrebbe che a sopprimere l'articolo 7.

BERTEA. Mi duole di non essere d'accordo nè col re-

latore nè coll'onorevole deputato Piroli, in questa materia competentissimo, e debbo proporre la soppressione dell'articolo.

Non vale il dire che, nell'apprezzamento della partecipazione al reato, il tribunale chiamato a giudicare potrà misurare il grado del concorso del complice, e punirlo colla stessa pena stabilita pel reo principale, ma in una proporzione diversa. Questa non è ragione per introdurre nella legge una derogazione alle regole del diritto penale sulla complicità.

Il caso accennato dall'onorevole Piroli, in cui uno abbia dato il mandato di commettere, ed un altro abbia commesso il reato, non è opportunamente addotto, poichè in questo caso la pena vuol essere evidentemente uguale. Tanto è punito il mandante quanto il mandatario, ma il complice è sempre punito con pena minore. Ora io propongo la soppressione di questo articolo perchè non si rechi danno al diritto comune. Il complice, anche senza questo articolo, potrà sempre essere punito con pena abbastanza grave ed il mandatario con pena uguale a quella che colpisce il mandante.

NANNI. Io ho proposto la seguente formola: « ai reati indicati negli articoli precedenti sono applicabili le disposizioni del Codice penale sul concorso dei delinquenti. »

Fu giustamente osservato che si raggiunge lo stesso scopo colla soppressione di questo articolo 7.

È per me indifferente che si accetti l'una o l'altra proposta, conducendo entrambi al medesimo risultato.

Risponderò solo all'onorevole presidente della Commissione che se in questa materia, come egli dice, la maggior parte dei casi di concorso racchiudono i caratteri della complicità necessaria, i tribunali essendo investiti della potestà di giudicare, allorchè in un complice riconosceranno gli elementi della complicità necessaria, gli applicheranno la stessa pena dovuta all'autore principale del reato, secondo quanto prescrive il Codice penale; ma vi può essere qualche caso in cui il concorso fosse così poco influente alla perpetrazione del reato che il tribunale si vegga innanzi questa difficoltà o di mandar assolto questo individuo pure colpevole, oppure di applicargli una pena che potrebbe reputare eccessiva.

Perchè dunque non lasciare una distinzione già stabilita per tutti i reati, anche nell'interesse della repressione dei medesimi?

Non vi può essere ragione perchè nell'attuale legge non siano mantenuti quei principii con tanta ragione ed utilità riconosciuti ed ammessi negli altri reati. I tribunali i quali avranno poi ad applicare la legge sapranno valersi di questi principii con quei criteri che sono necessari alla retta interpretazione di ogni legge, e non vi è da temere eccessiva larghezza.

Per conseguenza io mantengo la mia proposta o la soppressione dell'articolo che è lo stesso.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Indubitatamente ch non voglia seguire il concetto che informa la dizione del Senato, che è stata, e giustamente, serbata dalla Commissione, è costretto ad adottare la proposta dell'onorevole Berteà di sopprimere l'articolo.

Ma la questione che qui si presenta, e che credo la Camera debba considerare, è quella della necessità di fare delle derogazioni al diritto comune.

L'onorevole Berteà bisogna che prima di tutto distingua la latitudine che vi è tra il minimo ed il massimo della pena, la cui misura è sempre lasciata alla coscienza del giudice.

Se anche si dicesse « saranno puniti colle pene stabilite dagli articoli precedenti, gli autori ed i complici, secondo i gradi di complicità, » ciò non vorrebbe dire che si dovesse applicare la pena indistintamente a tutti nel medesimo grado. La sua proporzione è sempre affidata al criterio personale del giudice.

Secondo il Codice penale, tutti sanno che sono distinte due specie di compartecipazione al reato: quella degli agenti principali e dei complici. Gli agenti principali sono sempre puniti colla stessa pena dell'autore; riguardo ai complici il legislatore stabilisce una distinzione. Quando si discorre di complicità, il giudice dovrà esaminare se il concorso al reato è tale che senza di esso, il reato medesimo non sarebbe stato commesso, o se la cooperazione sia stata tale che, senza di essa, il reato avrebbe potuto del pari venire compiuto. Nel primo caso, non vi è alcuna riduzione di pena; nel secondo, i rei sono puniti con pena di due o tre gradi inferiore a quella stabilita per l'autore.

Ora nella materia di cui si discorre vi sono alcune speciali condizioni di fatto, delle quali bisogna tenere conto.

Come opportunamente osservava l'onorevole relatore, ordinariamente nei contratti, che riguardano quei poveri fanciulli, l'opera dei complici è spesso assai più delittuosa di quella onde ha a rispondere l'autore stesso del reato. Il sensale che per professione tenta il padre del fanciullo, e, seducendolo colle promesse e la speranza del guadagno, lo spinge a firmare il contratto che vende la persona del figliuolo, è assai più colpevole di un povero padre carico di famiglia, che, stretto dal bisogno, non potendo altrimenti sopperire alle necessità della vita, si priva del figlio.

Ecco la ragione per la quale si è detto: si faccia in questo caso una eccezione, ed il complice sia punito di una pena uguale a quella inflitta all'autore.

E si noti che, le pene potendo a volta restringersi a qualche mese di carcere, se pel concetto della complicità si desse luogo alla discesa di un grado o due, la pena del complice si ridurrebbe presso che a nulla, e la legge perderebbe grandemente della sua efficacia.

Ma può darsi caso in cui la cooperazione del complice si tenga fra i limiti di una minore responsabilità, ebbene il giudice potrà servirsi della latitudine

nel grado, potrà invocare il beneficio delle circostanze attenuanti, e riparare così a ciò che vi potrebbe essere di troppo severo nell'applicazione della legge.

Convengo che nelle leggi bisogna procedere molto cauti nelle eccezioni, e specialmente per quel che riguarda la legislazione penale; ma d'altra parte se ne sono già fatte molte, e fra queste, per essere sempre conformi al concetto che ispira la legge, si era aggiunto questo articolo 7, che uguaglia la responsabilità penale dei complici a quella degli autori in questo genere di reati.

Furono queste, o signori, le ragioni che mossero il Senato prima, e poi il Ministero e la Commissione ad adottarlo.

Del resto io me ne rimetto al giudizio della Camera. Desidererei però che fosse messo ai voti.

Voci. Ai voti!

PRESIDENTE. Dunque l'onorevole ministro non aderisce alla soppressione?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. No; desidero che sia messo in votazione l'articolo.

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti l'articolo 7.

(Dopo prova e controprova, è adottato.)

« Art. 8. Qualunque atto di affidamento o consegna, in qualunque forma compilato, per uno degli scopi indicati negli articoli 1 e 3, fatto prima o dopo la pubblicazione della presente legge, è nullo e di nessuno effetto sebbene lo scopo sia stato celato o simulato in qualsiasi modo, ed anche per via di cessioni intermedie sì nel regno che all'estero. »

(È approvato.)

« Art. 9. I genitori, i tutori e chiunque altro avesse affidato o consegnato individui minori di anni sedici per impiegarli nello esercizio di professioni girovaghe, dovranno, sotto pena di multa da cinquantuna a cento

lire, entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, denunziare o notificare al sindaco del comune in cui hanno domicilio, od al rappresentante diplomatico o consolare del regno d'Italia, se si trovino all'estero, i loro figli o amministrati impiegati nel regno o all'estero nelle professioni menzionate nell'articolo 1.

« L'atto di notificazione o denuncia conterrà il nome, il cognome, l'età e il luogo di nascita dei minori e delle persone a cui furono consegnati e presso cui si trovano, il luogo dell'attuale o dell'ultima loro dimora, la professione a cui furono impiegati e tutte le altre notizie che fossero necessarie per poterli rintracciare. »

(È approvato.)

« Art. 10. Coloro che tengono presso di sè nel regno o all'estero individui nazionali minori di anni sedici...
GUERZONI, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

GUERZONI, relatore. Quando il signor presidente fece l'osservazione all'articolo 4 che quella parola *italiani* era una ripetizione, anzi un pleonasmo, io consentii immediatamente perchè il suono stesso mi faceva credere che fosse veramente un pleonasmo sfuggito nella redazione dell'articolo. Ma rileggendo, e specialmente all'articolo 10 rimeditando su ciò, credo che non è superflua questa parola, come pareva.

Infatti qui si tratta di coloro i quali tengono presso di sè all'estero, individui nazionali, ed è necessario di dire di qual nazionalità si tratti onde evitare un equivoco.

Non so se ho ben chiarito il mio pensiero. (*Sì sì!*)

PRESIDENTE. Siccome sorge dubbio sulla redazione di questo articolo, rinvio il seguito della discussione alla prima seduta straordinaria.

Alle tre precise avrà luogo l'altra seduta.

La seduta è levata alle ore 2 1/2.